

20 NOV. 2020

Prot. N. 65763
Tit. Cl. 82 Fasc.



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Ordinanza Adozione del Piano di regolamentazione della gestione del “Mercato contadino Terre d’Argine di Carpi” del Martedì e del Sabato presso il Parco “Giovanni Paolo II” in applicazione a quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione n. 216 del 12/11/2020 e dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020)

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;



CITTÀ DI CARPI

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che il comma 14 dell'articolo 1 "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19" del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Visto l'art. 1 comma 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del dpcm 3 novembre 2020 che stabilisce che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con le ulteriori esclusioni previste dal medesimo decreto;

Visto l'art. 1 comma 9 lett. dd) "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del dpcm 3 novembre 2020 con il quale si stabilisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nonché che le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, con l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

Preso atto che il decreto del Presidente della Regione n. 216 del 02.11.2020 stabilisce:

- alla lettera a1. "l'uso della mascherina, al di fuori dell'abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive";
- alla lettera a4. stabilisce che "è fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007, se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
 - nel caso di mercati all'aperto una perimetrazione;
 - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;



CITTÀ DI CARPI

- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali ed il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso dell'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio Covid-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/07/2020 e s.m.i.;

Visto l'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020, ossia Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche;

Preso atto che il Protocollo regionale succitato stabilisce:

- al punto 1. "Competenze dei Comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. Al fine di assicurare tale misura potranno altresì essere valutate le seguenti soluzioni:

- Corsie mercatali a senso unico;
 - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
 - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;
- al punto 3. "Misure a carico del titolare di posteggio" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" quali:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;



CITTÀ DI CARPI

- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Viste

- La delibera di C.C. n. 96 del 12.06.2008 “Istituzione del mercato contadino Terre d’Argine riservato agli imprenditori agricoli - Approvazione del disciplinare per lo svolgimento del mercato”
- la determina dirigenziale n. 1154 del 08.07.2008 “Autorizzazione all’organizzazione e alla gestione del Mercato contadino dell’Unione Terre d’Argine di Carpi”;
- la determina dirigenziale n. 964 del 03.06.2009 “Autorizzazione all’associazione Dalla Terra alla Tavola per la gestione del contadino dell’Unione Terre d’Argine di Carpi”;
- la determina dirigenziale n. 308 del 26.02.2010 Autorizzazione all’associazione “Dalla Terra alla Tavola” a spostare al martedì la sessione del mercato contadino del giovedì”;

Ritenuto necessario, visto il perdurare dell’emergenza, in applicazione a quanto stabilito dai sopra richiamati art. 1 comma 9 lett. dd) del dpcm 3 novembre 2020, lett. a1. e a4. del decreto del Presidente della Regione n. 216 del 02.11.2020, nonché dal punto 1. “Competenze dei Comuni” della voce “Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti”, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), procedere alla regolamentazione del “Mercato contadino Terre d’Argine di Carpi”, previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Si stabilisce, visto il perdurare dell’emergenza, in virtù di quanto sopra indicato, di adottare, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi:

- i seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell’attività di vendita da parte degli esercenti del “Mercato Contadino Terre d’Argine di Carpi” del martedì e del sabato presso il Parco “Giovanni Paolo II”:
 - a) perimetrazione, mediante posizionamento di barriere fisiche dell’intera area della struttura tipo tettoia ubicata all’interno del Parco “Giovanni Paolo II”, sotto la quale sono collocati i produttori agricoli;
 - b) individuazione di due varchi distinti, di cui uno riservato al solo accesso da realizzare sul lato ovest della tettoia (via Alghisi) e l’altro riservato alla sola uscita da realizzare sul lato est della tettoia; il varco d’accesso garantirà accessi scaglionati con l’ausilio di presidio di vigilanza in corrispondenza del medesimo, e della zona d’attesa destinata agli avventori in entrata;
 - c) mantenimento, nell’area centrale della struttura, destinata alla circolazione dei clienti, di una corsia di almeno 4 m di larghezza;



CITTÀ DI CARPI

- d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori;
- e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale, impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
- f) obbligo per gli esercenti di non abbandonare l'area prima delle 12,30;
- g) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
- h) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
- i) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nella zona d'attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
- j) la sorveglianza che verifichi distanze sociali, il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita dovrà essere effettuata da almeno tre unità appartenenti al personale volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri o da altro personale incaricato dall'Associazione Dalla Terra alla Tavola";

Si stabilisce, in virtù di quanto sopra indicato, che devono essere adottate, in virtù del punto 3. "Misure a carico del titolare di posteggio" del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche, le seguenti misure da parte degli esercenti le vendite all'interno del "Mercato Contadino Unione Terre d'Argine di Carpi" del martedì e sabato presso il Parco "Papa Giovanni II":

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- qualora non già collocato, l'esercente avrà cura di dotarsi di un contenitore idoneo per la raccolta dei rifiuti di natura indifferenziata (mascherine, guanti usati ecc)

Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";



CITTÀ DI CARPI

Visto il D.M. 20/11/2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. a partire da Sabato 21 novembre 2020, fino al 31 gennaio 2020, l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19 nella gestione del "Mercato Contadino Unione Terre d'Argine di Carpi", del martedì e del sabato, in applicazione a quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione n. 216 del 02.11.2020 e dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), ed in particolare l'adozione:

- dei seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del "Mercato Contadino Terre d'Argine di Carpi" del martedì e del sabato presso il Parco "Giovanni Paolo II":
 - a) perimetrazione, mediante posizionamento di barriere fisiche dell'intera area della struttura tipo tettoia ubicata all'interno del Parco "Giovanni Paolo II", sotto la quale sono collocati i produttori agricoli;
 - b) individuazione di due varchi distinti, di cui uno riservato al solo accesso da realizzare sul lato ovest della tettoia (via Alghisi) e l'altro riservato alla sola uscita da realizzare sul lato est della tettoia; il varco d'accesso individuato garantirà accessi scaglionati con l'ausilio di presidio di vigilanza in corrispondenza del medesimo, e della zona d'attesa destinata agli avventori in entrata;
 - c) mantenimento, nell'area centrale della struttura, destinata alla circolazione dei clienti, di una corsia di almeno 4 m di larghezza;
 - d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori;
 - e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale, impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
 - f) obbligo per gli esercenti di non abbandonare l'area prima delle 12,30;
 - g) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
 - h) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
 - i) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nella zona d'attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in



CITTÀ DI CARPI

corrispondenza del varco d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

j) la sorveglianza che verifichi distanze sociali, il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita dovrà essere effettuata da almeno tre unità appartenenti al personale volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri o da altro personale incaricato dall'Associazione Dalla Terra alla Tavola”;

- delle seguenti misure da parte degli esercenti le vendite all'interno del “Mercato Contadino Unione Terre d'Argine di Carpi” del martedì e sabato presso il Parco “Papa Giovanni II”:
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - qualora non già collocato, l'esercente avrà cura di dotarsi di un contenitore idoneo per la raccolta dei rifiuti di natura indifferenziata (mascherine, guanti usati ecc)

2. che in caso d'inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 “Sanzioni e Controlli” del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni nel corso dell'esercizio attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio n. 33;

3. che in caso di mancato rispetto dei protocolli e linee guida regionali o nazionali è prevista, ai sensi dell'art. 1 comma 15 del DL 16 maggio n. 33, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e comunque fino a 5 gg;

4. che qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di quanto indicato dal prescritto protocollo regionale in materia, nonché da successive disposizioni normative;

5. che la presente Ordinanza sindacale d'adozione del piano di regolamentazione della gestione del “Mercato Contadino Unione Terre d'Argine di Carpi” venga consegnata a tutti gli operatori interessati, così come prescritto dalla lettera a4. del decreto del Presidente della Regione n. 216 del 02.11.2020;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile del Servizio Commercio-Suap del Comune di Carpi;

7. di trasmettere copia della presente ordinanza:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;



CITTÀ DI CARPI

- all'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;

8. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 20 novembre 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)